



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1738**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e s.m. - art. 12 ter - Patto territoriale della Vigolana: riapertura dei termini e aggiornamento dei criteri di coerenza con le relative fattispecie derogatorie per la selezione della progettualità privata.

Il giorno **17 Luglio 2009** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI

**ALBERTO PACHER  
MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
TIZIANO MELLARINI  
ALESSANDRO OLIVI  
FRANCO PANIZZA  
UGO ROSSI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione n. 783 di data 13 aprile 2007 la Giunta provinciale ha approvato il Protocollo d'intesa del Patto territoriale della Vigolana a seguito del quale è stato aperto il primo bando per la presentazione delle domande per la progettualità privata. Il termine per la raccolta delle domande di agevolazione era fissato al 31 dicembre 2007, prorogato poi al 30 maggio 2008 con deliberazione n. 3014 di data 21 dicembre 2007.

Alla scadenza del primo bando, sono state presentate n. 76 domande per investimenti privati; di queste, 74 sono state dichiarate coerenti dal Soggetto responsabile per un importo totale di euro 12.727.405,22 come di seguito specificato:

Settore attività	n. domande	Investimento coerente
Agricoltura	31	€ 2.766.159,12
Agriturismo	4	€ 1.896.000,00
Industria	1	€ 29.700,00
Artigianato	18	€ 3.956.441,17
Commercio	3	€ 336.504,78
Turismo	3	€ 1.978.075,58
Energia	14	€ 1.764.524,57
TOTALE	74	€ 12.727.405,22

In base a tali risultanze il Soggetto responsabile in data 10 luglio 2008 ha rilasciato la dichiarazione di raggiungimento della parità tra investimenti pubblici e privati prevista al punto 3.12.6 dalla deliberazione n. 1708 del 5 agosto 2005 e s.m..

In data 10 luglio 2008 il Tavolo di concertazione del Patto territoriale della Vigolana si è riunito per la valutazione dei risultati conseguiti alla chiusura del primo bando. In considerazione dell'importo di investimenti privati valutati coerenti ha richiesto l'approvazione di un nuovo limite per le iniziative private a disposizione del primo bando ai sensi del punto 3.9.2 dell'allegato A) della deliberazione n. 1708 del 5 agosto 2005 e s.m.. Tale richiesta è stata approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2300 di data 11 settembre 2008.

Nella seduta del 10 marzo 2009, sulla base delle relazioni ex-post ed ex ante predisposte dalla società di consulenza e riguardanti gli obiettivi raggiunti nel primo bando e da perseguire nel successivo bando, il Tavolo di concertazione ha approvato i nuovi criteri di coerenza per la selezione della progettualità privata e ha richiesto, motivandole, alcune deroghe alla normativa provinciale vigente, dando mandato al Soggetto responsabile di richiedere alla Giunta provinciale l'approvazione del bando di riapertura dei termini di presentazione delle domande della progettualità privata con scadenza il 12 aprile 2010, termine massimo di durata dello strumento pattizio per la progettualità privata.

In data 26.03.09 (prot. n. 628/09) il Soggetto responsabile del Patto territoriale della Vigolana ha quindi trasmesso al Servizio Rapporti Comunitari e Sviluppo Locale la richiesta di riapertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione per la progettualità privata che saranno valutate secondo i nuovi criteri

di coerenza seguendo l'ordine cronologico di presentazione, unitamente alle richieste di deroga alle normative provinciali vigenti (ai sensi del punto 5.4 dell'allegato A) della deliberazione n. 1708 del 5 agosto 2005 e s.m.) per le iniziative in taluni settori.

Per il settore commercio (legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio" e s.m.) è stata proposta la seguente deroga:

*Misura 2.4:*

deroga al limite minimo di spesa ammissibile (euro 20.000) portando tale soglia a euro 10.000 in considerazione delle reali possibilità di investimento e spesa da parte degli imprenditori locali del settore del commercio.

Per il settore artigianato (legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio" e s.m.) è stata proposta la seguente deroga:

*Azione 2.3.4:*

si richiede di ammettere gli investimenti in strutture, spazi, arredi e attrezzature di uffici e di punti di accoglienza per visitatori delle aziende artigianali e industriali e dei loro prodotti, insediate nel territorio del Patto. I punti di visita ed accoglienza potranno essere situati all'interno o all'esterno dell'azienda, potranno far capo ad una singola impresa oppure a più imprese e dovranno essere utilizzati esclusivamente per la promozione dell'azienda e dei suoi prodotti.

Per il settore agricoltura (legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati") sono state proposte le seguenti deroghe:

*Misura 2.2:*

l'equiparazione delle aziende iscritte alla sezione seconda dell'APIA alle aziende iscritte alla sezione prima dell'APIA; si richiede tale deroga in quanto sull'Altopiano della Vigolana, la maggior parte dei coltivatori sono iscritti in sezione seconda APIA ed agevolare la loro opera per la cura e il mantenimento del territorio è indispensabile.

*Azione 2.2.1:*

ammissibilità di spese per la realizzazione di strutture e/o acquisto di attrezzature per la lavorazione, la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni vegetali e zootecniche per i soci di una società cooperativa purché questi siano in possesso del consenso (autorizzazione scritta) da parte della stessa società cooperativa per poter ottimizzare quella parte di produzione che, essendo considerata dalle Cooperative di conferimento di "seconda" o di scarto non viene accettata e retribuita. Pertanto non essendo una produzione che può fare "concorrenza" ai prodotti commercializzati a livello di Cooperativa, si ritiene possa essere conservata e trasformata a livello locale.

*Azione 2.2.2:*

ammissibilità dell'acquisto di arnie, purché gli investimenti siano esclusivamente per arnie a nido rotante con un minimo di 10 arnie acquistate in quanto l'arnia a nido rotante garantisce una produzione più efficace e più redditizia, con meno lavorazione rispetto alle arnie tradizionali. Inoltre è più elevata la sicurezza veterinaria per il trattamento antivarroa e più sicuro e calcolabile il rendimento.

*Azione 2.2.4:*

ammissibilità di nuovi impianti frutticoli, purché limitati alle superfici oggetto di azioni di riordino fondiario o agricolo o di bonifica, in quanto è indispensabile, anche per la cura del territorio ed il suo mantenimento, che terreni riordinati o bonificati non restino improduttivi.

*Azione 2.2.6:*

investimenti nel comparto dell'allevamento zootecnico (con l'esclusione di suini), realizzati anche su fondi di proprietà pubblica purché supportati da idonea concessione o con contratto d'affitto di durata di almeno 10 anni.

*Azione 2.2.7:*

ammissibilità di investimenti in impianti per l'utilizzo dei residui, reflui, scarti delle attività agricole, zootecniche e della deforestazione a fini di produzione energetica (impianti energetici a biomassa e biogas, con caldaie ad alta efficienza e bassa emissione).

*Azione 2.2.10:*

ammissibilità di investimenti finalizzati al riordino o all'accorpamento fondiario, purché:

- la superficie minima complessiva risultante dall'azione di riordino sia di almeno 5.000 mq;
- si pervenga ad una riduzione di almeno il 50% del numero di particelle fondiarie.

*Azione 2.2.11:*

ammissibilità di interventi finalizzati al riordino agrario e al recupero a fini agricoli di zone marginali, o di riqualificazione colturale e riconversione varietale, realizzate anche su fondi di proprietà pubblica, purché supportate da idonea concessione con l'obbligo che la stessa abbia un vincolo di durata di almeno 10 anni.

*Azione 2.2.12:*

ammissibilità di spese per l'acquisto di:

- macchine per il pre-raffreddamento dei piccoli frutti;
- atomizzatori a "basso volume" certificati dalla ditta produttrice, senza limiti di SAU;
- macchine per la semina e la raccolta delle patate con SAU minima di 2.000 mq;
- macchine-aspiratrici per la raccolta delle castagne senza limiti di SAU,

per permettere una coltivazione e la raccolta più vantaggiosa per alcune tipologie di prodotti agricoli che sono rappresentativi ed identificativi della tipicità del territorio.

Con nota del 25 maggio 2009, (prot. n. S139/09/4123/8.1.4) sono stati trasmessi ai Servizi provinciali, per i pareri di competenza, i sopraccitati criteri di coerenza con le relative richieste di deroga.

A seguito delle osservazioni dei Servizi di competenza, si propone di approvare le seguenti fattispecie derogatorie:

con riferimento alla legge provinciale n. 6 del 13 dicembre 1999 “Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio” e s.m. e relative deliberazioni di attuazione:

*Azione 2.3.4:*

ammissione di investimenti in strutture, spazi, arredi e attrezzature di uffici e di punti di accoglienza per visitatori delle aziende artigianali e industriali e dei loro prodotti, insediate nel territorio del Patto. I punti di visita ed accoglienza potranno essere situati all’interno o all’esterno dell’azienda, potranno far capo ad una singola impresa oppure a più imprese e dovranno essere utilizzati esclusivamente per la promozione dell’azienda e dei suoi prodotti.

*Misura 2.4:*

deroga al limite minimo di spesa ammissibile (euro 20.000) fissandolo a euro 10.000.

Con riferimento alla legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 “Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” e relative deliberazioni di attuazione:

*Misura 2.2:*

equiparazione delle aziende iscritte alla sezione seconda dell’APIA alle aziende iscritte alla sezione prima dell’APIA.

*Azione 2.2.1:*

ammissibilità di spese per la realizzazione di strutture e/o acquisto di attrezzature per la lavorazione, la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni vegetali e zootecniche per i soci di una società cooperativa purché siano in possesso dell’autorizzazione scritta da parte della stessa società cooperativa.

*Azione 2.2.2:*

ammissibilità dell’acquisto di arnie, purché gli investimenti siano esclusivamente per arnie a nido rotante con un minimo di 10 arnie acquistate e purché i soggetti richiedenti si impegnino a sottoscrivere e rispettare i requisiti del “Protocollo sperimentale di utilizzo e verifica dell’efficacia antivarroa dell’arnia a nido rotante” approvato dal patto.

*Azione 2.2.4:*

ammissibilità di nuovi impianti frutticoli, purché limitati alle superfici oggetto contestualmente di azioni di riordino fondiario e di bonifica agraria.

*Azione 2.2.6:*

ammissibilità di investimenti per strutture di allevamento e a servizio di attività agricole, su terreni non di proprietà dei beneficiari richiedenti, purché dati in concessione per almeno 10 anni.

*Azione 2.2.10:*

ammissibilità di investimenti finalizzati al riordino o all’accorpamento fondiario, purché:

- la superficie minima complessiva risultante dall’azione di riordino sia di almeno 5.000 mq;
- si pervenga ad una riduzione di almeno il 50% del numero di particelle fondiarie.

Le domande di finanziamento di privati devono essere proposte tramite i Consorzi di Miglioramento Irriguo e Fondiario.

*Azione 2.2.11:*

ammissibilità di interventi finalizzati al riordino agrario, su terreni non di proprietà dei beneficiari richiedenti, purché dati in concessione per almeno 10 anni.

*Azione 2.2.12:*

ammissibilità di spese per l'acquisto di:

- macchine per il pre-raffreddamento dei piccoli frutti;
- atomizzatori a "basso volume" certificati dalla ditta produttrice, senza limiti di SAU;
- macchine per la semina e la raccolta delle patate con SAU minima di 2.000 mq;
- macchine-aspiratrici per la raccolta delle castagne senza limiti di SAU.

Per quanto riguarda la deroga volta a non applicare i limiti massimi previsti dalla deliberazione n. 1312 del 23 maggio 2008 per l'acquisto di macchine ed attrezzature per il settore zootecnico, si ritiene non accoglibile in quanto la stessa non ha una valenza per la pluralità delle aziende con sede nel patto territoriale, essendo riconducibile unicamente a poche realtà imprenditoriali.

Con riferimento all'azione 2.2.7 si precisa che la l.p. n. 4/2003 non prevede il finanziamento di impianti per l'utilizzo dei residui, reflui, scarti delle attività agricole, zootecniche e della deforestazione a fini di produzione energetica.

Infine si propone di approvare il termine del 12 aprile 2010 proposto dal Tavolo di concertazione per la presentazione delle domande di progettualità privata, termine massimo di durata dello strumento pattizio come previsto al punto 3.14.1 dell'allegato A) delle deliberazione n. 1708 del 5 agosto 2005 e s.m..

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e s.m.;
- vista la propria deliberazione n. 1708 di data 5 agosto 2005 e s.m.;
- vista la propria deliberazione n. 783 di data 13 aprile 2007 e s.m.;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

## DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri di coerenza per la presentazione delle domande di agevolazione privata e le tipologie significativamente innovative, così come indicati nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di approvare il bando, contenente i termini per la presentazione delle domande di progettualità privata, allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di approvare le seguenti fattispecie derogatorie necessarie per perseguire gli obiettivi di sviluppo del territorio, nel rispetto della disciplina comunitaria e delle disposizioni di legge:
- con riferimento alla l.p. 13 dicembre 1999 n. 6 “Interventi della Provincia Autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della l.p. 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio” e relative deliberazioni di attuazione:
    - settore turismo:  
gli investimenti promossi nei comuni del Patto territoriale sono equiparati agli investimenti nei comuni con localizzazione preferenziale (zone obiettivo 2);
    - settore commercio:  
sono ammessi gli investimenti aventi una spesa minima pari ad euro 10.000;
    - settore artigianato:  
sono ammessi investimenti in strutture, spazi, arredi e attrezzature di uffici e di punti di accoglienza per visitatori delle aziende artigianali e industriali e dei loro prodotti, insediate nel territorio del Patto. I punti di visita ed accoglienza potranno essere situati all'interno o all'esterno dell'azienda, potranno far capo ad una singola impresa oppure a più imprese e dovranno essere utilizzati esclusivamente per la promozione dell'azienda e dei suoi prodotti;
  - con riferimento alla legge provinciale n. 4 del 28 marzo 2003 “Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” e s.m. e relative deliberazioni di attuazione:
    - l'equiparazione delle aziende iscritte alla sezione seconda dell'APIA alle aziende iscritte alla sezione prima dell'APIA;
    - l'ammissibilità di spese per la realizzazione di strutture e/o acquisto di attrezzature per la lavorazione, la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni vegetali e zootecniche per i soci di una società cooperativa purché siano in possesso dell'autorizzazione scritta da parte della stessa società cooperativa;
    - l'ammissibilità dell'acquisto di arnie, purché gli investimenti siano esclusivamente per arnie a nido rotante con un limite minimo di 10 arnie acquistate e purché i soggetti richiedenti si impegnino a sottoscrivere e rispettare i requisiti del “Protocollo sperimentale di utilizzo e verifica dell'efficacia antivarroa dell'arnia a nido rotante” approvato dal patto. La misura di contributo è pari al 40% della spesa ammessa;
    - l'ammissibilità di nuovi impianti frutticoli, purché limitati alle superfici oggetto contestualmente di azioni di riordino fondiario e di bonifica agraria;
    - l'ammissibilità di investimenti per strutture di allevamento e a servizio di attività agricole, su terreni non di proprietà dei beneficiari richiedenti, purché dati in concessione per almeno 10 anni;
    - l'ammissibilità di investimenti finalizzati al riordino o all'accorpamento fondiario, purché:

- la superficie minima complessiva risultante dall'azione di riordino sia di almeno 5.000 mq;
- si pervenga ad una riduzione di almeno il 50% del numero di particelle fondiarie.

Le domande di finanziamento di privati devono essere proposte tramite i Consorzi di Miglioramento Irriguo e Fondiario;

- l'ammissibilità di interventi finalizzati al riordino agrario, su terreni non di proprietà dei beneficiari richiedenti, purché dati in concessione per almeno 10 anni.
- l'ammissibilità di spese per l'acquisto di:
  - macchine per il pre-raffreddamento dei piccoli frutti;
  - atomizzatori a "basso volume" certificati dalla ditta produttrice, senza limiti di SAU;
  - macchine per la semina e la raccolta delle patate con SAU minima di 2.000 mq;
  - macchine-aspiratrici per la raccolta delle castagne senza limiti di SAU;

4. di condizionare la concessione dei benefici per la progettualità privata alle valutazioni di coerenza rispetto al patto espressa dal Soggetto responsabile, alle valutazioni di conformità urbanistico-ambientali e all'esito delle istruttorie previste dalle normative vigenti;
5. di dare atto che alle iniziative private si applicano le normative vigenti al momento di presentazione della domanda;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta direttamente spese a carico del bilancio provinciale che saranno impegnate con successivi separati provvedimenti;
7. di disporre la pubblicazione dei criteri di coerenza e di priorità (allegato A) e del bando (allegato B) sul Bollettino della Regione Trentino-Alto Adige.

EDA